

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE

PARTE I – PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI

Capo I – Finalità e articolazione del Regolamento

Art. 1 Definizioni:

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «accesso» l'ingresso da terra e da mare, all'interno del Parco;
 - b) «acquacoltura» L'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ambito agricolo» area avente specifiche distintive e omogenee caratteristiche per l'agricoltura;
 - d) «ambito agricolo urbano» area presente nelle unità urbane e avente specifiche distintive e omogenee caratteristiche per l'agricoltura;
 - e) «area carsica», area in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.
 - f) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - g) «biocenosi», insieme delle specie animali e vegetali che sono riferibili a un'area avente caratteristiche proprie e definite;
 - h) «grotta o cavità naturale», cavità sotterranea di origine naturale con sviluppo superiore a cinque metri
 - i) «immissione», trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di una specie. Un'immissione intenzionale è indicata con il termine traslocazione. Reintroduzioni, ripopolamenti e introduzioni rappresentano casi specifici di immissioni intenzionali (traslocazioni).
 - j) «introduzione», traslocazione di una specie in un'area in cui non è attualmente presente posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici.
 - k) «macro ambito paesaggistico», aree definite secondo un sistema di relazioni che generano una identità territoriale riconoscibile in cui convergono fattori strutturali, storico-culturali, naturali e antropici;
 - l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

- m) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- n) «reintroduzione», traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- o) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente all'interno dei confini del Parco, nonché la persona giuridica con sede legale o operativa nel territorio comunale ricadente all'interno dei confini del Parco. Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente
- p) «specie autoctona o indigena», specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo ;
- q) «Specie alloctona» (sinonimi: esotica, aliena), specie che non appartiene alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
- r) «Unità paesaggistico ambientali», ambito territoriale avente specifiche distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione che costituisce l'unità elementare dei macro ambiti paesaggistici;
- s) «Unità urbana», immobile singolo, parte di esso o insieme di immobili (plesso) nello stato in cui si trova e di per se stesso utilizzabile autonomamente e atto a produrre un reddito proprio;
- t) «Vegetazione potenziale» vegetazione che, in base alle caratteristiche bioclimatiche, pedologiche e morfologiche del territorio, dovrebbe instaurarsi in una data zona di cui è determinabile la superficie;
- u) «Vegetazione reale» vegetazione riscontrata in una determinata zona e occupante una determinata superficie;
- v) «zonazione», la suddivisione dell'area protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 2 Finalità

1. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il perimetro del Parco Naturale Regionale di Porto Conte così come definito nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3) al fine di garantire la tutela del suo territorio e la promozione di uno sviluppo integrato e compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'area protetta.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; dell'articolo 16 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4 e dell'articolo 14 della Legge Regionale 7 giugno 1989 n.31 disciplina l'esercizio delle attività consentite nel Parco Regionale di Porto Conte, in armonia con le disposizioni del Piano del Parco (Piano).
2. Il presente Regolamento è da considerare integrazione e specificazione delle Norme di Attuazione del Piano (N.A.) per tutti gli aspetti non disciplinati o non specificati dalle stesse Norme.

Art. 4 Struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento si compone dei seguenti elaborati:
 - a) Articolato del regolamento,
 - b) Carta della classificazione in zone del territorio del parco.
 - c) Allegati
2. L'articolato del regolamento, di cui al punto a) del precedente comma, è a sua volta suddiviso in due parti:
 - Parte I – Principi, procedure e strumenti
 - Parte II – Disciplina del territorio, così come definito spazialmente nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3)
3. Le norme contenute nelle Parti I e II sono prescrittive e regolano gli usi ammissibili prevalendo sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio in caso di contrasto tra le presenti norme ed il Piano paesaggistico regionale prevale quest'ultimo ai sensi dell'art 145, terzo comma, D.lgs n 42/2004
4. In funzione di specifiche esigenze inerenti le materie del Regolamento e secondo le direttive stabilite nello stesso Regolamento, potranno essere predisposti dei Disciplinari di dettaglio, che saranno adottati a seguito di Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco.
5. La carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3) costituisce parte integrante del presente regolamento. Il regolamento assume dunque come riferimento per la parte II – disciplina del territorio – la carta della classificazione in zone del territorio del parco elaborata per il piano del parco.
6. In caso di contrasto tra le disposizioni normative e gli elaborati grafici prevalgono le prime.

Art. 5 Dispositivo spaziale del Piano del Parco

1. Ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione, il Piano individua un dispositivo spaziale denominato *Parco di Porto Conte*, articolato in aree che individuano comunità o biocenosi o territori spazialmente identificabili aventi specifiche caratteristiche naturali, ecologiche, ambientali e di forme d'uso, denominate unità paesaggistico-ambientali e distinte in 8 Macro-ambiti paesaggistici.
2. I macro-ambiti paesaggistici, individuati dal Piano, sono indicati nella cartografia Tav. 3.1 del Piano del Parco.
3. Le norme della Parte II si applicano entro i confini del parco, come definiti nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3), ricompresi nei seguenti macro-ambiti di paesaggio:
 - Macroambito paesaggistico n. 1 – Capo Caccia
 - Macroambito paesaggistico n. 2 – Costa Triassica
 - Macroambito paesaggistico n. 3 –Monte Doglia
 - Macroambito paesaggistico n. 4 – Punta Giglio
 - Macroambito paesaggistico n. 5 – Calich

- Macroambito paesaggistico n. 6 – Maristella
- Macroambito paesaggistico n. 7 - Bonifica
- Macroambito paesaggistico n. 8 – Fertilia

4. Il Parco di Porto Conte , in base al diverso grado di protezione necessario al mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali dei macro ambiti paesaggistici di cui al precedente comma e in accordo con quanto disposto dall'articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4, viene diviso nelle seguenti zone:

a) aree di rilevante interesse naturalistico; comprende le aree, di proprietà pubblica, nelle quali l'ambiente naturale presenta caratteristiche tali da richiedere un regime di tutela integrale. Tali aree, lasciate alla libera dinamica naturale, rappresentano, tra l'altro, termine di confronto per il corretto orientamento delle attività di tutela e gestione della riserva orientata e a tale fine vengono appositamente monitorate

b) habitat, siti e zone speciali di conservazione; comprendenti le aree di spiccato valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui prevale la salvaguardia della biodiversità, ai sensi della Direttiva 92/43 CEE e della Direttiva 79/409 CEE come modificata dalla Direttiva 85/411 CEE

c) aree di fruizione sociale; destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia

d) aree di connessione; comprendenti i nuclei insediativi di elevato valore paesistico ambientale. In queste aree, in coerenza con i principi di tutela e di conservazione attiva dei luoghi, è perseguito l'obiettivo di garantire le funzioni abitative, nel rispetto della qualità e della identità paesistico-culturale dei luoghi, nonché lo sviluppo delle attività socio-economiche di tipo turistico, culturale, artigianale, agricolo e di servizio, compatibili con le finalità istitutive del parco in modo tale che il peso insediativo complessivo non pregiudichi le finalità di conservazione del territorio.

5. Le zone di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma sono indicate nella carta della classificazione in zone del territorio del parco (Tav. 3.3).

6. La carta della classificazione in zone del territorio del parco costituisce parte integrante del presente regolamento. Il regolamento assume dunque come riferimento per la parte II – disciplina del territorio – la carta della zonizzazione elaborata per il piano del parco (Tav. 3.3).

7. in caso di contrasto tra le disposizioni normative e gli elaborati grafici prevalgono le prime.

Art. 6 Approvazione del Regolamento. Rapporto con gli strumenti di pianificazione

1. Il Regolamento del Parco e le sue varianti sono approvati secondo la seguente procedura:

- a) Adozione, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della legge 394/91, del Consiglio direttivo del Parco - anche contestualmente all'approvazione del Piano del Parco e comunque non oltre tre mesi dall'approvazione del medesimo – previa approvazione dell'assemblea del Parco ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale 4/99, dell'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 31/89 e del capo II articolo 6 dello statuto del parco;
- b) Approvazione del Regolamento del parco da parte dell'Assemblea del Parco ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R n. 4/99, e del capo II articolo 6 dello Statuto del parco;
- c) Approvazione definitiva dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale,., previo parere del Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale ai sensi e per gli effetti dell'art 14 , 2 comma L.R n 31/1989 approvato ai sensi dell'a tt.
- d) il Regolamento approvato ai sensi delle lett b) e c) acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Entro tale termine il Comune di Alghero è tenuto ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti.

e) Dal momento della sua entrata in vigore le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono sugli atti normativi e regolamentari adottati dall'amministrazione comunale, che è tenuta alla loro applicazione.

2. Il Regolamento prevale, nel territorio del Parco, su ogni altra disposizione normativa o atto amministrativo generale adottato da altre Amministrazioni pubbliche anche in forma associata.

3. Le previsioni del regolamento del parco sono immediatamente prevalenti su quelle in contrasto degli strumenti urbanistici comunali generali attuativi vigenti. Il Comune di Alghero, nella redazione dei propri strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, deve adeguarsi al presente Regolamento

Capo II – Autorizzazioni e sanzioni

Art. 7 Vigilanza e poteri di autotutela dell' ente di gestione

1. L'osservanza delle norme e disposizioni del presente Regolamento è demandata agli Organi di vigilanza, previsti dall'art. 27 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall'articolo 27 comma 1 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4 e dell'articolo dall'articolo 27 comma 1 della Legge Regionale 7 giugno 1989 n.31. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in caso di inosservanza dei divieti e delle prescrizioni obbligatorie stabilite dai provvedimenti istitutivi del parco regionale di Porto Conte si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge Regionale 7 giugno 1989 n.31 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni amministrative, fermo restando quanto disposto dall'art 28 comma 2 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4 e dall'articolo 11 dello Statuto del Parco, sono irrogate dal corpo Forestale e di vigilanza ambientale secondo le modalità previste nel protocollo di intesa di cui all'articolo 9 comma 3 del presente regolamento.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di riduzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Presidente del parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto di cui all'art 22, 2 comma l.r n 4/1999 e art 27, commi 2,3,e 4 l 28 febbraio 1985 n 47.

4. In caso l'attività realizzata sia in contrasto oltre che con la normativa del parco con diverse discipline di settore di regola si procede ai sensi dell'art 14, terzo comma, l n 241/1990.

5. Con apposito atto di delega amministrativa Il Presidente del parco può delegare al Direttore del parco alcune o la totalità delle funzioni in materia di vigilanza e autotutela di competenza dell'ente di gestione

Art. 8 Autorizzazioni e nulla osta

1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attività e per gli interventi entro i confini del parco come definiti nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3) a norma del presente Regolamento, sono rilasciate dal Direttore del Parco, che si avvale dell'apposito ufficio istituito ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4; in particolare, fatte salvo il libero esercizio delle ordinarie attività istituzionali dell'Ente Foreste, dell'Agenzia Laore e degli Enti Pubblici istituzionalmente interessati alla gestione del territorio sono soggette al rilascio di autorizzazione le seguenti attività:

- *attività colturali e agro silvo pastorali sul territorio; in particolare:*

- interventi sul territorio e su specie vegetali in relazione ad attività di silvicoltura

(realizzazione, manutenzione e ripristino di fasce tagliafuoco; taglio colturale e diradamento, ecc.)

- tagli colturali e interventi di manutenzione del verde in rapporto ad attività agro – silvo – pastorali
- prelievo di parti vegetali (legna da ardere, foglie di palma nana per manufatti, ecc.)
- prelievo di funghi
- prelievo di specie floristiche spontanee commestibili
- utilizzo di fuochi (abbruciamento di stoppie e residui di potature)
 - *fruizione dell'area protetta; in particolare:*
- accesso e transito veicolare in aree specifiche
- manifestazioni sportive e attività di gruppi scout
- attività di riprese fotografiche e video e utilizzo dei documenti prodotti
- attività speleologiche
 - *realizzazione, manutenzione e ripristino di opere; in particolare:*
- realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali (recinzioni, linee elettriche e telefoniche, ecc.)
- realizzazione, ripristino e manutenzione di impianti tecnologici (impianti fotovoltaici, ecc.)
- gli interventi edilizi di cui all'art 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con l'esclusione dei soli interventi di cui all'art 149, 1 comma, D.lgs n 42/2004
 - *attività scientifiche e di monitoraggio ambientale; in particolare:*
- attività di ricerca scientifica da parte di soggetti pubblici e privati
- attività di monitoraggio ambientale
- attività di monitoraggio di flora e fauna

2. La domanda di autorizzazione è presentata al Parco negli appositi moduli da ritirarsi presso l'ufficio di segreteria e protocollo e disponibili anche sul sito internet del Parco.

3. La modulistica viene predisposta dal Parco conformemente alle indicazioni di seguito specificate; queste sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione deve in ogni caso contenere:

- Le generalità del richiedente
- L'oggetto della richiesta
- La natura e la durata delle opere e degli interventi per i quali è necessaria l'autorizzazione, specificando la presunta data di inizio dei lavori
- Il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per le attività, le opere e gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione.

5. La richiesta deve consentire una identificazione certa della localizzazione delle opere e degli interventi mediante idonea rappresentazione cartografica; a tal fine alla richiesta devono essere sempre allegati:

- I dati catastali relativi al numero di foglio e mappale dell'area interessata dalle opere e dagli interventi oggetto della richiesta,

- Copia cartacea o documento in formato digitale della relativa mappa catastale o, in alternativa, di altra mappa a scala idonea in cui siano specificamente evidenziati l'area interessata dagli interventi e l'ubicazione delle opere oggetto della richiesta,

In relazione a specifiche necessità correlate alla natura delle opere e degli interventi richiesti, il Parco si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

6. Ad ogni istanza di autorizzazione per intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria generale;
- b) documentazione fotografica dell'edificio con le sue pertinenze e del contesto in cui è inserito;
- c) rilievo attuale dell'edificio e sue pertinenze in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;
- d) progetto di trasformazione in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, con evidenziate le parti oggetto di modificazione e tavole dello stato finale;
- e) eventuali particolari costruttivi delle parti modificate in generale e con puntuale riferimento alle murature e agli spazi di pertinenza, con indicazione delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, in scala 1:20.
- f) Copia della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M del 12 dicembre 2005 salvo che non si tratti di intervento che non necessiti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 149 D.lgs n 42/2004

7. Tutti gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono ricercare soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili e devono documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo dell'intervento,.

8. Ogni provvedimento deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca, anche in autotutela, da parte del Parco.

9. Il Parco si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere e/o di disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni.

10. Sulle domande pubbliche o private di autorizzazione, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

11. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività condotte all'interno del Parco, su mera richiesta di questi ultimi.

12. Eventuali variazioni che intervengano sulla natura e sulle modalità di effettuazione delle attività autorizzate comportano il ritiro dell'autorizzazione stessa e, ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione, deve essere inoltrata una nuova richiesta.

13. L'istanza di autorizzazione è rigettata o revocata previa espressa e circostanziata motivazione qualora l'attività per cui viene richiesta sia incompatibile con le finalità del Parco, ovvero in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, dalla normativa vigente di settore, dalla LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999 N.4 istitutiva del Parco.

14. Il mancato possesso dell'autorizzazione, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 10.

15. Per il rilascio delle autorizzazioni il parco deve provvedere in modo tempestivo, coerentemente con le esigenze di utilizzo dell'autorizzazione stessa e comunque è tenuto ad accogliere o rigettare la richiesta entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

16. Tutti gli Enti che operano all'interno del Parco, sono tenuti a trasmettere programmi e progetti di intervento all'Ente Parco e ad operare di concerto con lo stesso.

17. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata nell'ambito di procedimenti in capo ad altre amministrazioni precedenti, relativi al rilascio di concessioni o autorizzazioni per realizzare interventi impianti ed opere all'interno del Parco, l'atto autorizzativo è costituito dal necessario preventivo nulla osta dell'Ente parco, ai sensi e per gli effetti dell'art 21 L.R n 4/1999 e art 13 l n 394/1991.

18. Per il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente si applicano le norme del presente articolo fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di conferenza di servizi, sportello unico attività produttive e sportello unico edilizia

19. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno dei confini del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

20. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.

21. Il Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 9 Sorveglianza

1. Ai fini del presente regolamento la sorveglianza del Parco, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n.4, viene intesa come l'insieme delle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione esercitate all'interno dei suoi confini.

2. La sorveglianza del Parco è primariamente esercitata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, coadiuvato dalle altre forze di polizia, compresa la polizia municipale del comune di Alghero, e dal personale del Parco all'uopo incaricato dal Direttore.

3. Il Direttore del Parco promuove apposite intese con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e le altre forze di polizia, al fine di garantire il coordinamento della vigilanza.

Art. 10 Poteri dell'Ente – Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge n. 689/1981 e della legge regionale n. 31/1989. L'ente competente a ricevere il rapporto, alla irrogazione delle sanzioni e all'emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge 689/81 è il Parco il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, che esercita tali funzioni a mezzo della Direzione del Parco e dei propri uffici amministrativi. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni contenute nel "Regolamento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la gestione delle procedure di contestazione degli illeciti", già in vigore presso l'ente Parco e costituente parte integrante del presente Regolamento. In particolare sono punite:

- le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 26 della legge istitutiva e sanzionati secondo il combinato disposto degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31/1989 e degli articoli 10 e ss. della legge n. 689/1981, con le modalità e secondo procedimento e misure previste dal "Regolamento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte e gestione delle procedure di contestazione degli illeciti". Sono, comunque, fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e speciali *ratione materiae* e le disposizioni di legge nazionale e/o regionale, in materia penale;

- La violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione dell'area protetta ed irrogate dal Direttore dell'ente Parco sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con

la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00 (da lire cinquantamila a lire duemilioni).

2. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi a spese del trasgressore.

3. In base all'articolo 16 comma 1h) della legge 394/91 i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi.

4. L'Ente può, inoltre, intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

5. Qualsiasi modifica al "Regolamento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte e gestione delle procedure di contestazione degli illeciti", già in vigore presso l'ente Parco e costituente parte integrante del presente Regolamento, verrà disposta dal Consiglio Direttivo del Parco.

PARTE II – DISCIPLINA DEL TERRITORIO

Capo I – Norme generali

Art. 11 Divieti generali e deroghe

1. In tutto il territorio del Parco come definito nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco (Tav. 3.3), fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nei successivi articoli, sono vietate le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, al di fuori delle attività eseguite ai fini di ricerca, di studio e di gestione, nonché di eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi autorizzati dall'Ente Parco necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) la raccolta, il danneggiamento e il taglio della flora e della vegetazione, al di fuori:

- delle attività eseguite ai fini di ricerca e di studio autorizzate dall'Ente Parco;

- delle operazioni connesse alle normali attività interne nelle unità urbane e alla pulizia di vegetazione infestante di strade statali e provinciali, con i rispettivi manufatti di servizio esterni alle aree urbane;

- delle attività culturali soggette al rilascio di autorizzazione, secondo quanto disciplinato nel precedente art. 8

- della raccolta dei prodotti della macchia mediterranea e del sottobosco sulla base delle specifiche autorizzazioni di cui al precedente Art.8, in relazione all'esigenze di tutela della flora e della vegetazione.

c) il prelievo di reperti di interesse geologico, archeologico, paleontologico e mineralogico, fatte salve le attività eseguite ai fini di ricerca e di studio autorizzate dall'Ente Parco;

d) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, fatte salve eventuali autorizzazioni dell'Ente Parco.

- e) l'apertura e l'esercizio di cave, il prelievo di materiali litoidi, l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi;
- f) la demolizione di pareti e affioramenti rocciosi, l'asportazione di materiale lapideo e i movimenti di terra al di fuori di quanto attiene alle normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, alla manutenzione e gestione del patrimonio boschivo, nonché agli interventi, espressamente autorizzati dall'Ente Parco, che siano necessari al perseguimento delle finalità del Piano e a garantire l'incolumità delle persone e la conservazione dei beni;
- g) l'introduzione di specie vegetali e animali; in particolare è fatto divieto del rilascio non autorizzato dall'Ente Parco e non controllato in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctone;
- h) la demolizione e la trasformazione di manufatti o edifici, ad eccezione dei casi previsti nel Piano del Parco;
- i) l'esercizio di qualsiasi attività di campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo autorizzate dall'Ente Parco;
- j) l'esecuzione di nuove costruzioni e l'apertura di nuove strade, salvo nei casi specificamente autorizzati dall'Ente Parco;
- k) la realizzazione di canalizzazioni, tubazioni e condotte fuori terra;
- l) la discarica e lo stoccaggio definitivo di rifiuti di qualsiasi genere solidi o liquidi;
- m) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo, se non autorizzati dall'Ente Parco;
- n) l'uso di fuochi all'aperto, al di fuori:
 - di quanto previsto dalle norme forestali
 - dell'utilizzo a fini agricoli per l'abbruciamento dei residui organici della coltivazione ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 8;
 - dell'utilizzo di bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, nelle immediate pertinenze degli edifici e in appositi spazi identificati e delimitati dall'Ente Parco.

2. Nelle aree di rilevante interesse naturalistico, così come definite nel precedente art. 5 comma 4 lettera a), è vietato eseguire qualunque opera di trasformazione del territorio, mentre possono essere eseguiti, dall'Ente Parco, interventi di gestione coerenti con il mantenimento o raggiungimento della naturale originalità.

3. Negli habitat, siti e zone speciali di conservazione, così come definiti nel precedente art. 5 comma 4 lettera b), è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti. Sono altresì, ammessi interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art.31 legge 05 agosto 1978 n. 457. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio ad esclusione di quelli di gestione ordinaria, straordinaria e di miglioramento in senso ambientale della rete infrastrutturale e tecnologica, e di quelli di rinaturalizzazione.

4. Nelle aree di fruizione sociale, così come definite nel precedente art. 5 comma 4 lettera c), sono vietati interventi di trasformazione del territorio ad esclusione di quelli di gestione ordinaria, straordinaria e di miglioramento in senso ambientale della rete infrastrutturale e tecnologica e di quelli di manutenzione e riqualificazione-recupero del paesaggio anche rispetto alle forme d'uso storiche nonché, per le architetture ed i beni puntuali, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro-risanamento, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

5. Nelle aree di connessione, così come definite nel precedente art. 5 comma 4 lettera d), sono vietati interventi di trasformazione del territorio ad esclusione di quelli di gestione ordinaria, straordinaria e di miglioramento in senso ambientale della rete infrastrutturale e tecnologica e di quelli volti alla promozione e alla qualificazione delle attività produttive tradizionali agro-silvo-pastorali come fattore strutturante del paesaggio e per lo sviluppo economico e sociale del contesto territoriale, e di quelli in cui siano preminenti le attività connesse alla fruizione turistico-ricreativa e alla ricettività, compatibilmente con la conservazione dei valori ambientali e identitari dei luoghi.

6. Sono consentiti, previo rilascio di autorizzazione dell'Ente Parco e nel rispetto delle norme vigenti in materia, la asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito temporaneo di inerti provenienti da interventi di demolizione e manutenzione di opere e manufatti.
7. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che vengono esercitati nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e con le norme vigenti nel territorio del Parco

Art. 12 Gestione nel periodo transitorio

1. L'esercizio di attività nel Parco consentite in forza di provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in particolare le attività silvicolture, la gestione della fauna e la gestione degli immobili esterni alle unità urbane sono sottoposte a verifica di compatibilità con il Piano del Parco, con il presente regolamento e con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, con deliberazione del Consiglio Direttivo. In sede di verifica può essere stabilita la modifica dei titoli abilitativi rilasciati al fine di renderli coerenti con il presente regolamento, con il Piano Del Parco oltre che con lo specifico contesto paesaggistico ed ambientale.

Capo II – Misure di conservazione da applicarsi nelle aree del parco ricomprese all'interno del SIC ITB010042, del SIC ITB011155 e della ZPS ITB013044

Art. 13 Misure di carattere generale e specifico per habitat e specie di interesse comunitario

1. All'interno del Parco non è consentito:
 - trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e semi naturale erbacea, arbustiva ed arborea ad esclusione dell'ordinaria attività di gestione forestale operata dall'Ente Foreste della Sardegna o salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Parco, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (invasi, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali;
 - introdurre specie esotiche.
2. La conservazione degli habitat rocciosi calcarei e delle grotte viene promossa all'interno del Parco attraverso una specifica disciplina ricompresa all'interno delle misure di cui al successivo articolo 23 del presente regolamento
3. La conservazione degli habitat caratterizzati da vegetazione alofila viene in generale promossa all'interno del Parco attraverso azioni rivolte al mantenimento di adeguati livelli idrici ed al mantenimento o miglioramento della qualità delle acque, evitando o prevenendo l'immissione di reflui e i fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento delle stesse; a tal fine con il presente regolamento è fatto divieto:
 - di utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat 1410, 1420, 1510*; di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE.
 - di bonifica idraulica;
 - di utilizzazione del suolo per discariche abusive di materiali di risulta;
4. La conservazione degli Habitat caratterizzati da vegetazione psammofila (1210, 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250*, 2270*) viene promossa all'interno del Parco attraverso le:
 - definizione del carico antropico sostenibile sugli arenili interessati dagli habitat;

- regolamentazione dell'accesso pedonale alle spiagge;
 - rinaturalizzazione di garighe costiere interessate da fenomeni di degrado;
 - controllo della vegetazione alloctona.
5. La conservazione delle specie floristiche di interesse comunitario *Anchusa crispa*, *Brassica insularis*, *Centaurea horrida* e *Linaria flava subsp. sardoa*, incluse nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, viene promossa all'interno del Parco attraverso:
- il monitoraggio delle popolazioni, attuato al fine di verificare se le superfici occupate, le fluttuazioni nelle dimensioni e composizioni delle stesse popolazioni siano riferibili o meno a fenomeni naturali
 - la formazione degli operatori e l'informazione dei fruitori della fascia costiera, con particolare riferimento alle falesie e alle spiagge
 - la definizione delle aree di fruizione delle spiagge e degli accessi alle stesse
 - il divieto di calpestio, di gettito di rifiuti e di installazione di contenitori per rifiuti nel retro spiaggia e nel versante interno delle dune
 - il divieto di pulizia meccanica delle spiagge, inclusa l'area di fruizione delle stesse
 - il divieto di accumulo dei residui fogliari spiaggiati di *Posidonia oceanica* nelle aree di retro spiaggia, salvo specifica autorizzazione concessa dall'Ente parco indicante esattamente l'ubicazione dei punti di accumulo
6. L'Ente Parco promuove in modo prioritario la conservazione attiva delle specie animali d'interesse comunitario e la conservazione, il recupero, il ripristino di habitat e biotopi vulnerabili o minacciati, di particolare interesse per la loro tutela e gestione
7. L'Ente Parco promuove le più opportune attività di ricerca al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario e di particolare interesse faunistico e biogeografico presenti all'interno del Parco, mappando la localizzazione dei siti riproduttivi e/o delle aree rilevanti per lo svolgimento del loro ciclo vitale.
8. L'Ente Parco promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presente nel Parco.

Art. 14 Misure generali di tutela da applicarsi all'interno del territorio della ZPS

1. Nelle aree del parco ricadenti all'interno della ZPS ITB013044 vigono i seguenti divieti:
- a) di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di specie ornitiche.
 - b) di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
 - c) di realizzazione di nuovi impianti eolici di altezza superiore a m.20 incluso lo sviluppo delle pale;
 - d) di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti;
 - e) di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

Nelle aree del parco ricadenti all'interno della ZPS ITB013044 vige l'obbligo di messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e collisione degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

Art. 15 Misure di tutela specifiche da applicarsi all'interno del territorio della ZPS

1. Nella ZPS è stata riscontrata la presenza delle seguenti due principali tipologie ambientali, basate su categorie morfologiche e di paesaggio caratterizzate da particolari ambienti e/o da specie ornitiche caratteristiche: “ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini” e “ambienti misti mediterranei”. E' stata inoltre individuata nella ZPS una ulteriore tipologia ambientale denominata “zone umide”. Si elencano di seguito le norme previste per queste tipologie di ZPS dalla Deliberazione n. 9/17 del 7.3.2007 e dal DM 17 ottobre 2007.
2. Negli ambienti misti mediterranei della ZPS vigono i seguenti divieti:
 - di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione
 - di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l'impiego di specie autoctone con preferenza di ecotipi locali;
 - di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario
3. Negli ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini della ZPS vigono i seguenti divieti ed obblighi:
 - a) Divieto di accesso alle colonie per tutto il periodo riproduttivo delle specie oggetto di tutela, ad eccezione di specifici casi di studio autorizzati dall'Ente Parco. Le restrizioni alla frequentazione sono differenziate a seconda delle specie coinvolte:
 - per Berta maggiore nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 ottobre;
 - per Berta minore: nel periodo compreso fra il 1 marzo -30 lug;
 - per Uccello delle tempeste nel periodo 15 mar-30 sett;
 - per il Marangone dal ciuffo nel periodo 1 febb-1mar
 - b) E' fatto obbligo di schermare, verso l'alto e verso il mare, gli “impianti di illuminazione esterna” di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria, e di utilizzare per essi lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, situati entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione (e qualora visibili da queste e dai tratti di mare antistanti), di Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), salvo le necessità di illuminazione di approdi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III, D.lgs n 152/2006 e dagli artt 22 e 40 delle “Norme di attuazione del piano di Tutela delle Acque “della Regione Autonoma della Sardegna , approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006. nella zona umida della ZPS sussiste il divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali maggiori e minori;

Capo III – tutela del patrimonio naturale

Art. 16 Aspetti generali dell'ecosistema e dei suoi componenti

1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attività sul territorio, nonché per la gestione dello stesso adoterà caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le strutture, le funzioni e i processi ecosistemici del Parco, ovvero la flora, la fauna, la vegetazione, i flussi energetici, i cicli dei materiali, caratteristici della parte terrestre e lagunare.
2. Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, o dove si dovessero manifestare realtà biologiche non ancora note, l'Ente Parco provvederà, se necessario, a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietarne l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.

Art. 17 tutela del suolo e del paesaggio

1. Tutti i movimenti di terra che si rendono necessari per la realizzazione di opere ammissibili e autorizzate costituiscono parte integrante del progetto di intervento. Per tutti i movimenti di terra deve essere prodotto uno studio di compatibilità ambientale, che attesti come l'intervento proposto non coinvolga emergenze di rilievo. Il suddetto studio deve indicare i modi di esecuzione, la durata e le modalità di ripristino previste, che devono essere in grado di ricomporre l'equilibrio naturale preesistente all'intervento stesso.
2. Qualora i movimenti di terra insistano su una zona connotata da vegetazione naturale, anche sporadica, è obbligatorio favorire il ripristino della vegetazione con tecniche naturalistiche.
3. Il Consiglio direttivo, sentito il Comitato Scientifico, approva il censimento e la localizzazione degli elementi puntuali di interesse geologico e geomorfologico ricadenti nelle unità urbane, non rappresentabili alla scala del Piano, e ne dispone la tutela.
4. L'Ente Parco curerà la pubblicizzazione della tutela di cui al comma 3, anche con appositi cartelloni posti in varie parti del territorio. All'interno di tale fascia di tutela va mantenuto l'assetto esistente con divieto di realizzazione di manufatti o interventi che determinino modifiche anche parziali dell'orografia e delle condizioni del sito.

Art. 18 Gestione delle risorse idriche

1. In tutto il territorio del Parco è vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavori di sistemazione idraulica e comunque qualsiasi intervento che possa modificare il regime delle acque, ivi comprese le acque sotterranee e le relative sorgenti. In particolare, è vietata la captazione da sorgenti e da falde, salvo le captazioni e i prelievi attualmente esistenti.
2. Le risorse idriche per uso civile sono costituite dagli attuali bacini artificiali. Le opere necessarie alla realizzazione delle condotte idriche di interconnessione e di adduzione devono essere totalmente interrato e le aree di loro pertinenza saranno sistemate in modo da non arrecare disturbo al paesaggio circostante.
3. Concessionari delle captazioni possono essere soltanto Enti Pubblici, con la esclusione di operatori privati. La concessione è subordinata alla stipula di idonea convenzione di intesa con l'Ente Parco che assicuri il rispetto delle modalità di esecuzione e gestione di cui al presente articolo e che stabilisca:
 - a) ammontare complessivo annuale del prelievo idrico richiesto;
 - b) tipo di utilizzazione dell'acqua;

c) indicazione dei parametri chimico-batteriologici dell'acqua. Per finalità potabili i parametri batteriologici dovranno essere verificati secondo le norme di Legge.

Art. 19 Attività antincendio

1. L'attività antincendio è esercitata sulla base delle indicazioni del Piano Antincendio Boschivo, redatto ogni anno in collaborazione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e dovrà consistere in azioni di sorveglianza e prevenzione.
2. Allo scopo di garantire una più diffusa azione di prevenzione, l'Ente Parco promuoverà forme di collaborazione attiva con il comune, le scuole, le organizzazioni sindacali, professionali e le associazioni ambientaliste, anche mediante la produzione di materiale audiovisivo, documentari, campagne giornalistiche e radiotelevisive.
3. L'Ente Parco può realizzare serbatoi d'acqua o reti antincendio sotterranee per lo spegnimento di incendi, da ubicare generalmente lungo le strade e in ogni caso in punti che consentano un agevole rifornimento e prelevamento delle acque con mezzi meccanici.

Capo IV – tutela della flora, della vegetazione, della fauna e del patrimonio carsico e speleologico

Art. 20 tutela della flora

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento, in tutto il territorio del parco viene fatto divieto di asportare o danneggiare la flora spontanea
2. ad integrazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 4 del presente regolamento, vengono individuate quali ulteriori specie floristiche di particolare interesse ai fini della conservazione le seguenti: *Anchusa sardoa*, *Astragalus terraccianoi*, *Genista sardoa*, *Limonium nymphaeum*, *Silene corsica*.
3. l'elenco delle specie floristiche di cui al comma precedente può essere integrato con una lista floristica predisposta e periodicamente aggiornata dal Parco con proprio provvedimento
4. la tutela delle specie floristiche psammofile, sia in termini generali che con specifico riferimento ad *Anchusa sardoa* e *Silene corsica*, viene promossa all'interno del Parco attraverso le stesse azioni previste dall'art. 13 comma 4 del presente regolamento per le specie di interesse comunitario.
5. la tutela delle specie floristiche della gariga costiera, con specifico riferimento a *Astragalus terraccianoi* e *Centaurea horrida*, viene attuata all'interno del Parco attraverso azioni mirate al mantenimento di un'adeguata superficie disponibile e delle condizioni ambientali necessarie alla loro sopravvivenza, che prevedono:
 - l'allontanamento e/o la dissuasione all'uso degli ambienti di gariga da parte degli ungulati, secondo piani predisposti attraverso specifici accordi con i soggetti pubblici e privati territorialmente competenti.
 - il divieto di introduzione, mantenimento e propagazione di specie esotiche
 - l'incentivazione delle attività vivaistiche a scopo conservativo

Art. 21 tutela della vegetazione

1. La tutela della vegetazione spontanea viene promossa, negli ambienti naturali e semi naturali del parco, attraverso misure atte al raggiungimento di superfici occupate dalla vegetazione reale che siano il più possibile coerenti con quelle della corrispondente vegetazione potenziale, nel rispetto del mosaico ambientale complessivo
2. vengono individuate all'interno degli ambienti naturali e semi naturali del parco le seguenti associazioni vegetali di particolare interesse ai fini della conservazione: Asparago albi-Oleetum

sylvestris, Pistacio-Juniperetum macrocarpae, Prasio majoris-Quercetum ilicis, Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis

3. La gestione dei gineprei costieri su sabbia riferibili al Pistacio-Juniperetum macrocarpae viene attuata all'interno del parco attraverso:

- la regolamentazione dell'accesso pedonale alle spiagge;
- il monitoraggio delle superfici occupate in relazione all'evoluzione delle garighe costiere
- il controllo della vegetazione alloctona.

4. La gestione delle formazioni interne a vocazione forestale riferibili al Prasio majoris-Quercetum ilicis, Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis e Asparago albi-Oleetum sylvestris viene attuata all'interno del parco attraverso:

- il controllo dei rimboschimenti artificiali;
- il monitoraggio delle superfici occupate in relazione all'evoluzione delle garighe costiere

Art. 22 tutela della fauna

1. Nel territorio del parco è vietato rilasciare o depositare alimenti appetibili alla fauna selvatica presente nel Parco stesso, fatte salve le attività gestionali promosse dagli enti istituzionali preposti

2. al fine di predisporre una corretta gestione, il Parco promuove la conoscenza dettagliata della consistenza numerica delle popolazioni di particolare interesse per la conservazione faunistica attraverso monitoraggi a scala temporale adeguata, conoscenza dell'uso e selezione delle risorse, analisi di vitalità e della tendenza delle popolazioni stesse

3. Per la gestione degli ungulati allo stato semi domestico, ferali e selvatici, con particolare riferimento alle locali popolazioni di cavalli della Giara, asini, daini e cinghiali, il Parco individua la necessità di procedere al monitoraggio degli effetti di tali pascolatori sulle specie e comunità vegetali e di adottare conseguentemente misure specifiche per il confinamento e/o il contenimento delle popolazioni locali; in caso di comprovata necessità, ai fini della conservazione di habitat e comunità vegetali, fra le misure adottabili si include la rimozione delle popolazioni locali di cavalli della Giara e asini.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Parco promuove l'istituzione di specifici Tavoli Tecnici, i cui componenti minimi sono individuati, oltre all'Azienda Speciale Parco di Porto di Conte, nelle seguenti Amministrazioni Pubbliche: Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente; Provincia di Sassari; Ente Foreste della Sardegna (EFS); Università di Sassari; Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana; Guardia Costiera, Circomare Alghero; Conservatoria delle Coste; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Art. 23 tutela del patrimonio carsico e speleologico

1. il Parco riconosce come di primaria rilevanza i valori naturalistico, culturale, scientifico ed economico del proprio patrimonio carsico e speleologico; in ragione di essi, e in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 7 agosto 2007 n.4, vengono predisposte le conseguenti misure di gestione, tutela e valorizzazione

2. il Parco si avvale, all'interno dei propri confini, del catasto speleologico regionale quale documento ufficiale per l'individuazione e il censimento delle cavità presenti e per la definizione dei siti e dei luoghi oggetto delle misure di conservazione e gestione

3. Al fine di garantirne la tutela, la messa in sicurezza e, ove possibile, la valorizzazione e la fruizione le grotte presenti all'interno del parco sono suddivise in:

- grotte non fruibili, chiuse temporaneamente o permanentemente per motivi di sicurezza e/o tutela;
- grotte di esclusivo interesse speleologico, fruibili ai soli speleologi iscritti ad associazioni e/o gruppi speleologici riconosciuti nell'apposito elenco regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, o riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana o da equivalenti organizzazioni internazionali;
- grotte di interesse speleologico-escursionistico, fruibili agli speleologi e agli escursionisti esperti, questi ultimi accompagnati da personale qualificato secondo le disposizioni della L.R 20/2006;
- grotte turistiche (tale categoria può interessare l'intera grotta o solo parti di essa).

4. L'elenco delle grotte del parco secondo la classificazione di cui al comma precedente è contenuto nell'allegato I, che è parte integrante del presente regolamento e che verrà opportunamente integrato dall'Ente Parco in ragione dell'aggiornamento del catasto speleologico regionale

5. La fruizione delle grotte e delle porzioni di grotta sommerse di cui all'allegato I del presente regolamento è regolata con apposito disciplinare ovvero regolamento dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana

6. La fruizione delle grotte di interesse speleologico è consentita previa autorizzazione da parte del Parco, secondo le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento

7. Nel solo caso di associazioni e/o gruppi speleologici riconosciuti nell'apposito elenco regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, l'autorizzazione alle attività speleologiche nelle grotte di interesse speleologico e speleologico escursionistico può essere rilasciata dal Parco alla singola associazione o gruppo speleologico e valere, come tale, per tutti i suoi iscritti. In tutti gli altri casi le autorizzazioni sono nominative.

8. Al fine di promuovere un utilizzo a scopo turistico compatibile con il mantenimento del loro valore patrimoniale, il Parco assume la gestione delle grotte turistiche di cui all'Allegato I del presente regolamento predisponendo il monitoraggio dei flussi turistici e delle condizioni ambientali delle grotte, unitamente a quello degli aspetti bio speleologici, con particolare riferimento alla fauna a chiroterteri.

Capo V – Attività di gestione delle infrastrutture

Art. 24 Viabilità di servizio

1. La viabilità di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate: opere di ripulitura del piano stradale, opere di regimazione delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole canalizzazioni di modeste dimensioni, con profondità non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale.

2. E' ammessa deroga in caso di dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti; in tali evenienze si potrà realizzare un nuovo tratto di pista di collegamento.

3. Ove strettamente necessario, l'Ente Parco, può provvedere a migliorare piste e strade di servizio, preservando comunque il fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi secondo quanto stabilito nei piani per la difesa dagli incendi.

Art. 25 Limiti alle emissioni sonore e luminose

1. Nelle aree di rilevante interesse naturalistico, negli habitat, siti e zone speciali di conservazione così come individuati nella carta della divisione in zone del territorio del Parco, è vietato l'uso di strumenti per la diffusione di musica, cori a più voci, schiamazzi e richiami ad alta voce, che siano fonte di rumore, nonché di apparecchi produttivi di emissioni luminose tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente.
2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1, gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, per esigenze di sorveglianza e di soccorso, nonché ulteriori deroghe concesse dall'Ente parco.
3. Al fine di evitare l'inquinamento acustico, la quiete dei luoghi ed il disturbo che rumori e suoni inconsueti arrecano alla fauna, in tutto il territorio del Parco sono vietate, in particolare, gare automobilistiche, di motocross, motociclistiche, nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco.
4. E' fatto salvo l'utilizzo di attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali.
5. Per tutti gli operatori e frequentatori è fatto assoluto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.

Capo VI – Attività edilizia su opere e manufatti

Art. 26 Classificazione del patrimonio edilizio

1. La disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie o eventuali porzioni unitarie di esse rispetto alle categorie e sottocategorie di tutela, come di seguito specificate nel comma 2.
2. Il patrimonio edilizio di opere e manufatti ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte viene distinto in:
 - a) edifici, opere e manufatti o centri matrice di notevole valenza paesaggistica in riferimento all'impianto, alla struttura urbana e alle valenze del patrimonio architettonico. Rientrano nella categoria di cui al presente comma l'insediamento di Tamariglio assieme a tutti gli edifici puntuali presenti all'interno del perimetro del Parco e riferibili alla colonia penale o all'organizzazione urbana della bonifica la cui costruzione sia antecedente alla dismissione della colonia penale stessa; tra gli edifici puntuali si include la Villa Mugoni;
 - b) edifici, opere e manufatti, organismi insediativi di valore storico - identitario in quanto costituiscono espressione della identità culturale del territorio pur non avendo un notevole valore paesaggistico. Rientrano nella categoria di cui al presente comma tutte le strutture militari, comprese le fortificazioni puntuali, risalenti alla seconda guerra mondiale.
 - c) componenti dell'assetto insediativo prive di notevole valore paesaggistico e identitario.

Art. 27 Interventi ammissibili negli organismi urbani, edifici opere e manufatti di valore identitario o notevole valore paesaggistico

1. Negli edifici, opere, manufatti e organismi urbani di cui all'art 26, comma 2, lett a , b sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) interventi di *manutenzione ordinaria*, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- b) interventi di *manutenzione straordinaria*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di *restauro e di risanamento conservativo*, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) opere interne di cui all'art. 15 L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 che non alterino l'assetto distributivo originario dell'edificio;
- e) gli interventi di attività edilizia libera di cui all'art 5 comma 1, legge 73/2010 e art 13 bis Decreto legislativo n. 83/2012 convertito nella legge 7/8/202, n 134;
- f) l'eliminazione delle superfetazioni, di componenti realizzati con materiale non originario o pericoloso per la salute e sicurezza e degli elementi estranei all'organismo edilizio, e, se del caso, loro sostituzione, qualora necessaria, con componenti coerenti con gli originari elementi di fabbrica.

Art. 28 Pianificazione attuativa

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento, gli interventi su organismi urbani di valore identitario e di notevole valenza paesaggistica che presentano caratteri costruttivi e tipologici unitari, devono essere preceduti, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano del parco, da Piani Particolareggiati redatti dall'Ente Parco e dal Comune di Alghero, sulla base contenuti del Piano del Parco. I piani particolareggiati si attuano nelle unità urbane interne al perimetro del Parco.
2. I piani particolareggiati e i piani di recupero dovranno, altresì, essere dotati dei seguenti elaborati:
 - a) Il *repertorio delle forme insediative* - costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.
 - b) Il *repertorio dei materiali e delle tecniche costruttive* - fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un quadro di soluzioni tecnico-tipologiche di riferimento.
 - c) Il *Piano del colore* – fornisce indicazioni sulle tinteggiature esterne degli edifici sulla base di adeguate ricerche cromatografiche e di analisi che tengano conto delle modifiche introdotte dall'uso dei manufatti.
3. L'aggiornamento tecnico, l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui ai commi precedenti e la necessità di strumenti attuativi diversi dal piano particolareggiato, in considerazione della particolarità e finalità dell'intervento in programma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, sentito il Comitato scientifico e la Consulta del Parco.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente non costituiscono variante al regolamento del Parco.
5. Sino all'approvazione dei Piani particolareggiati di cui al secondo comma, la disciplina degli interventi nelle unità urbane è regolata da specifici provvedimenti del Consiglio Direttivo.

Art. 29 Campionature

1. In sede di esame dei progetti, è facoltà dell'Ente Parco di richiedere i campioni delle tinte e dei materiali ai fini di verificare la rispondenza di tali elementi con il *Repertorio dei materiali e delle tecniche costruttive* e con il *Piano del colore*.
2. In fase di esecuzione delle opere, i campioni di cui al comma 1 devono essere tempestivamente depositati in cantiere al fine di consentire la verifica della rispondenza degli elementi con il progetto approvato.

Art. 30 Interventi ammessi negli ambiti delle unità urbane

1. Gli ambiti delle unità urbane sono distinti in: ambito residenziale (AR); ambito residenziale di servizio (ARS); ambito di servizi e attività per la fruizione del Parco (ASF); ambito di servizi per gestione e funzionalità del Parco (ASG); ambito della marina e della interfaccia infrastrutturale (AI). Nei suddetti ambiti urbani, in assenza della Pianificazione attuativa di cui all'art. 28, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27, 1 comma del presente Regolamento con i seguenti limiti:
 - a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno;
 - b) esclusione di incrementi volumetrici salvo che per i volumi tecnici. Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da considerare volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per i caratteri tipologici e architettonici dell'organismo edilizio;
 - c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
 - d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco.
 - e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
 - f) esclusione dell'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio, posto in modo tale da non interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.
 - g) esclusione delle trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo;
 - h) esclusione delle trasformazioni dei vani scala, delle coperture, delle logge e delle altane per le quali è fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonché materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;

- i) conservazione dei tipi di paramento, delle partiture architettoniche, degli apparati di decoro che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione, la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
 - l) conservazione di forme, partitura, materiali e lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali.
 - m) riprese o rifacimenti dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario;
 - n) conservazione delle pavimentazioni esterne tradizionali quali selciati, acciottolati, lastricati e basolati in granito e/o scisto, i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita, le fontane, le cappellette, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato.
 - o) sono ammessi rifacimenti completi delle coperture solo se necessario e in tal caso dovranno essere rispettate le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura sporti di gronda e manto di finitura con stesse caratteristiche costruttive del preesistente, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento; eventuali catene dovranno essere in acciaio con capi chiave in ghisa o acciaio;
 - p) esclusione della realizzazione di terrazzi ritagliati nelle falde del tetto, di abbaini e lucernari;
 - q) la sostituzione o il rifacimento di scale e soglie esterne è consentita utilizzando esclusivamente pietra locale o comunque presente negli edifici originali;
 - r) la sostituzione o il rifacimento di elementi in ferro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente ferro pieno con forme desunte dalla tradizione locale o con disegno semplice ed essenziale;
 - s) è ammessa la rimozione di superfetazioni ovvero di volumi e di elementi estranei all'organismo edilizio che si pongano in evidente contrasto con il contesto e non siano divenuti nel tempo elemento di ulteriore caratterizzazione degli edifici;
 - t) è obbligatoria la conservazione degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e le sistemazioni a verde;
 - u) sono consentite operazioni di mitigazione della visibilità da realizzare tramite spostamenti, interramenti e idonea schermatura di apparecchiature tecnologiche esistenti e indispensabili quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici;
2. Gli interventi devono riguardare l'intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Non sono ammessi interventi parziali che alterino l'unitarietà dell'organismo edilizio.
- . In assenza di specifiche indicazioni e per gli interventi da effettuare prima che il Parco si doti del Piano Particolareggiato per le unità urbane, la scelta del colore deve essere preceduta dall'analisi degli strati cromatici successivi e dalla presentazione di campionature all'atto della richiesta di nulla-osta.

Art. 31 Usi ammessi negli ambiti delle unità urbane

1. Sono ammesse all'interno degli ambiti urbani le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturali.
2. Negli usi ammessi individuati dal Piano del Parco rientrano:
 - a) Residenza di servizio - Sono compresi gli alloggi, aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente ai sensi delle norme d'igiene, i relativi spazi di servizio, nonché eventuali spazi per il lavoro domestico, e le attività non nocive o moleste strettamente connesse alla funzione

principale.

- b) Residenza turistica - Sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale di tipo ricettivo e i relativi servizi.
- c) Residenza collettiva - Sono compresi ostelli, foresterie, convitti, case di riposo, strutture ricettive e i relativi servizi.
- d) Servizi integrativi della funzione residenziale - Sono compresi uffici, ambulatori medici, spazi per attività culturali, sociali, ricreative e simili.
- e) Attività commerciali al dettaglio - Sono compresi gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione.
- f) Esercizi pubblici - Sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attività rumorose o con alta affluenza di pubblico.
- g) Attrezzature culturali, per la ricerca scientifica e attrezzature per lo spettacolo - Sono compresi biblioteche, locali per lo spettacolo, centri culturali, sedi di associazioni.
- h) Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni - Sono compresi gli spazi per attività artigianali di servizio complementari con la residenza purché non producano rumori ed odori molesti e nocivi e siano ubicati ai piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali e derrate non nocivi e non maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati.

Art. 32 Sistemazioni esterne negli ambiti delle unità urbane

1. Negli ambiti urbani, in assenza della Pianificazione attuativa di cui all'art. 28 del presente Regolamento, sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento sugli elementi esterni:

- a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; Per essere considerato pertinenziale il manufatto deve non solo essere preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto, affinché non comporti un carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù della instaurazione di un legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare, legame a causa del quale l'una e l'altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente.
- b) La realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali, escludendo per le parti in vista l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato;
- c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;
- d) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza;
- e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con le tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali più appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilità;
- f) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate devono riprendere rigorosamente forme e materiali delle recinzioni originarie presenti nel contesto insediativo del Parco;
- g) La costruzione di sostegni a pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;

- h) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779;
- i) La costruzione di strutture per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici.

Art. 33 Interventi ammessi negli ambiti agricoli delle unità urbane

1. Gli ambiti agricoli delle unità urbane sono: ambito agricolo urbano (AAU), ambito agricolo (AA). Nei suddetti ambiti sono ammessi interventi di trasformazione nell'osservanza dei seguenti limiti:
- a) esclusione di incrementi volumetrici salvo per i volumi tecnici di cui all'art 30, comma 1 lett b;
 - b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
 - c) mantenimento dell'allineamento dell'edificio rispetto al fronte strada nel rispetto dei caratteri insediativi del territorio della bonifica;
 - d) conservazione della destinazione d'uso prevista dal piano del parco;
 - e) conservazione e recupero di manufatti e strutture connesse alle attività agricole e pastorali.
2. Gli interventi ammessi devono essere realizzati nei seguenti termini:
- a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; è da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda;
 - b) devono essere mantenuti i tipi di paramento, gli intonaci e i motivi di decoro che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;
 - c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi, si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonché dei comignoli in tutte le loro configurazioni;
 - d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali;
 - e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche adattivata, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco;
 - f) è vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici;
 - g) è vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti assolutamente indispensabili per la copertura di particolari zone e a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale;

h) è ammesso il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente.

Art. 34 Interventi ammessi negli ambiti agricoli delle aree di connessione

1. Negli ambiti agricoli ricompresi all'interno delle aree di connessione, così come definite nel precedente articolo 5, comma 4 lettera d), si applica la disciplina edilizia ed urbanistica prevista nel Piano di valorizzazione e conservazione della Bonifica della Nurra algherese, quale elemento costitutivo del Piano urbanistico comunale, così come previsto nel Piano Paesaggistico regionale.
2. Nelle more del piano di valorizzazione e conservazione della Bonifica della Nurra algherese valgono le disposizioni previste nell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico Regionale.

Art. 35 Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti

1. Negli ambiti agricoli delle unità urbane in assenza della Pianificazione attuativa di cui all'art. 28 del presente Regolamento, è ammesso l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino carenti sotto questo profilo escludendo comunque incrementi volumetrici.

Art. 36 Riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività agricole

1. Per i manufatti a servizio delle attività agricole in assenza della Pianificazione attuativa di cui all'art. 28 del presente Regolamento, gli interventi di manutenzione e di recupero degli stessi sono consentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rimozione di materiali, incongrui con quelli tradizionali;
 - b) rinnovo di componenti e di materiali obsoleti;
 - c) mimesi di eventuali lati del manufatto particolarmente esposti e visibili dai percorsi pubblici, mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone.
2. I manufatti non riconducibili al rispetto di quanto previsto nel precedente comma devono essere demoliti.
3. E' ammesso il recupero dei manufatti esistenti a fini agrituristici purché nel rispetto della normativa vigente e del Piano del Parco.

Art. 37 Rudereri

1. Gli edifici allo stato di rudere dovranno essere posti in sicurezza con opere minimali di consolidamento strutturale tali da consentirne la fruizione visiva di prossimità e l'accesso alle aree di pertinenza.
2. Le modalità di consolidamento ed i materiali utilizzati debbono essere compatibili con le tecniche materiali utilizzate originariamente per la costruzione.
3. Gli interventi dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e finalizzati all'esigenza di garantire la sicurezza.

Art. 38 Attrezzature leggere

1. E' ammessa la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati alla fruizione, quali ombrari da realizzare in profilati metallici non scatolati o in legno

anche sagomato e sedute da realizzare anch'esse in profilato metallico non scatolato, legno o pietrame locale.

Art. 39 Strutture temporanee per manifestazioni ed eventi

1. E' consentita l'installazione di strutture temporanee di modeste dimensioni per esposizioni, luoghi di incontro, intrattenimento o altre manifestazioni ed eventi.
2. Tali attrezzature devono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti terra se non a seguito di autorizzazione dell'Ente Parco e per comprovate necessità tecniche. Le strutture temporanee devono essere rimosse a conclusione dell'evento e nei tempi strettamente necessari in considerazione delle caratteristiche tecniche della struttura.

Art. 40 Impianti e reti tecnologiche

1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche è consentita solo se di tipo interrato salvo la documentata impossibilità tecnica di tale soluzione per la realizzazione di interventi infrastrutturali indispensabili per ragioni di tutela della salute ed incolumi e salute pubblica . Nel caso di interventi di manutenzione occorre prevedere con priorità l'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato.
2. Nel rispetto della tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco:
 - a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti;
 - b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
 - c) gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli impianti esistenti;
 - d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimità di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalità dell'impianto e l'incolumità delle persone;
 - e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilità pedonale, ciclabile ed equestre;
 - f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete;
 - g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.

Art. 41 Insegne pubblicitarie nelle unità urbane

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art 153 D.lgs n 42/2004 le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite nelle aree urbane, previa autorizzazione dell'Ente Parco, solo negli spazi appositi realizzati mediante tabelloni a muro o elementi autoportanti di informazione. Non è ammessa l'installazione di insegne a bandiera.
2. Bar, ristoranti e trattorie possono installare, previa autorizzazione dell'Ente Parco, un segnale con le eventuali specifiche dell'attività e una locandina porta menù.
Carabinieri, polizia, farmacie ed altri enti di pubblica utilità possono installare in aderenza ai locali insegne anche luminose.

Capo VII - Attività di fruizione del Parco

Art. 42 Accessibilità al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito, oltre che attraverso la rete viaria terrestre, negli approdi di Fertilia, Porto Conte, Tramariglio, Grotta di Nettuno, Cala Dragunara, Porticciolo.

2. In corrispondenza degli accessi e di altre aree, conformemente alle destinazioni ammesse dal Piano, sono installate strutture per l'informazione generale e la fruizione turistica del Parco. Presso tali strutture viene reso disponibile materiale informativo in ordine alle zone e ai sentieri su cui è consentito il transito, alle visite guidate, alle strutture ricettive esistenti e ai posti disponibili, alle attività sportive e ricreative consentite, ai divieti.

3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'ente Parco effettua annualmente un monitoraggio delle visite e stabilisce con proprio provvedimento un programma della fruizione del Parco, indicante le aree visitabili, gli accessi e i percorsi consentiti, il carico di visitatori per sito e per giornata, il numero di giornate e gli orari consentiti per le visite.

Art. 43 Transito all'interno del Parco

1. Il transito dei veicoli motorizzati nel territorio del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, solo sulla strada pavimentata e sulla viabilità sterrata principale indicata nel programma della fruizione del Parco, salvo che per esigenze di soccorso e sicurezza.

2. La sosta per lungo periodo degli automezzi deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi per parcheggio individuati nei Piani particolareggiati delle unità urbane. Nelle soste brevi dovrà essere lasciata sgombra la strada e dovranno essere spenti i motori.

3. E' consentito il deposito di carburanti per autotrazione in idonee strutture individuate nei Piani particolareggiati delle unità urbane.

4. Il trasporto dei visitatori all'interno del territorio del Parco è gestito da soggetti privati o pubblici in base a concessione rilasciata dall'Ente Parco. Le tipologie e i requisiti dei mezzi di trasporto, il numero delle concessioni, le modalità di visita, le condizioni alle quali viene rilasciata la concessione, gli obblighi dei concessionari, la durata della concessione, le agevolazioni per particolari categorie di utenti sono definiti in apposito Disciplinary emanato dal Consiglio Direttivo del Parco e periodicamente aggiornato.

Art. 44 Soggiorno e permanenza

1. Il soggiorno e la permanenza sono vietati nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ecologico indicate nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco, fatto salvo il libero esercizio delle ordinarie attività istituzionali dell'Ente Foreste, dell'Agenzia Laore e degli enti pubblici a vario titolo interessati alla gestione del territorio del Parco nonché le attività istituzionali dei corpi di polizia, soccorso e sorveglianza.

Fermo il rinvio alle N.A. del Piano, il soggiorno è legato all'avvio delle attività ricettive (agriturismo, itturismo, ostelli,..). Queste sono consentite nella unità urbane conformemente alle localizzazioni stabilite dal Piano particolareggiato.

2. L'esercizio di attività ricettive è subordinato alla garanzia di smaltimento dei rifiuti e dei reflui secondo le norme di legge e di regolamento.

3. L'Ente Parco può autorizzare la permanenza in aree esterne alle unità urbane ad eccezione delle aree di rilevante interesse naturalistico ed ecologico indicate nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco.

art. 45 Accesso del pubblico nelle aree del Parco

1. Per l'accesso del pubblico nelle aree ove l'accesso è consentito, l'Ente Parco organizza un servizio di vigilanza in quelle di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni agli ecosistemi.

2. Nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico l'Ente Parco effettua uno specifico monitoraggio adottando provvedimenti di limitazione o sospensione dell'accesso nei casi in cui si dovessero riscontrare danni agli ecosistemi.

3. Il sistema delle visite nell'area di "Le Prigionette" è regolato attraverso lo sportello unico di prenotazione, situato in loco.
4. Allo sportello unico di prenotazione dovranno afferire tutte le richieste e le prenotazioni di visita ed escursioni all'interno dell'area di "Le Prigionette", concordate con il Parco e, particolarmente, con il Centro di Educazione Ambientale Marino e Terrestre del Parco, con l'Ente foreste della Sardegna, con le Cooperative/Società/singole guide riconosciute, al fine di evitare sovrapposizioni e conseguentemente il sovraccarico contemporaneo di fruitori. Sarà obbligo dei Soggetti di cui sopra aggiornare quotidianamente il calendario delle prenotazioni.

Art. 46 Accessibilità per disabili

1. La fruizione del Parco anche da parte di anziani, disabili e portatori di disabilità è favorita attraverso una rete di sentieri dolci e dotati delle necessarie attrezzature.
2. I mezzi per il trasporto esterno ed interno al territorio del Parco devono essere dotati di strutture di accesso ai disabili.
3. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici che ospitano i servizi e le attività connesse agli scopi istituzionali dell'Ente Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.

Art. 47 Attività turistica, agrituristica e pescaturismo

1. L'Ente Parco favorisce e regola l'uso turistico del territorio anche attraverso l'organizzazione di strutture idonee, di un sistema di segnali e tabelle che individuino i beni di interesse turistico e i servizi turistici ed escursionistici
2. L'Ente Parco promuove le attività turistiche e ne favorisce lo sviluppo e la promozione anche con riferimento a tipologie extralberghiere quali agriturismo, pescaturismo, ittiturismo

Capo VIII – Attività economiche

Art. 48 Attività ricreative e sportive

1. L'Ente Parco promuove, come forme di conoscenza ed esperienza dei valori culturali, paesaggistici e naturalistici del parco, le attività sportive e ricreative all'aria aperta che possono svolgersi nel territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte nel rispetto delle sue risorse storiche, naturali e paesaggistiche.
2. A tale scopo l'Ente Parco promuove e incentiva attività quali passeggiate escursionistiche, canoa, vela e organizza servizi di accreditamento, informazione e promozione per le imprese e associazioni attivi in tali settori

Art. 49 Eventi e manifestazioni del parco

1. L'Ente realizza e incentiva eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni locali e la sua vocazione internazionale come elemento di identità per le popolazioni locali e come veicolo di promozione turistica e culturale del Parco. L'Ente coordina i contributi e le iniziative di enti pubblici e privati coinvolgendo le imprese locali e le associazioni culturali e turistiche accreditate.

Art. 50 Attività artigianali e commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Norme di attuazione del Piano del Parco le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle unità urbane, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano particolareggiato. Gli usi ammessi in relazione alle attività artigianali e commerciali sono riportati nell'articolo 15 del presente Regolamento.
2. Sono agevolate, anche tramite le misure di incentivazione, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio del Parco.
3. Le tipologie delle attività artigianali e commerciali, i requisiti, il numero di licenze, le condizioni alle quali vengono rilasciate le licenze, gli obblighi degli esercenti, le modalità e durata di utilizzo in concessione sono definiti in apposito Disciplinare emanato dal Consiglio Direttivo del Parco e periodicamente aggiornato.

Art. 51 Attività di trasformazione e di commercializzazione

1. Lo svolgimento delle attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici e forestali gestite da imprese extragricole e/o da quelle associative di agricoltori, le attività artigianali, i servizi alberghieri, di ospitalità e di ristorazione, e le altre attività compatibili, sono definite in appositi Disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo del Parco e periodicamente aggiornati, in cui si definiscono le tipologie delle attività, i requisiti, le condizioni alle quali vengono rilasciate le autorizzazioni, gli obblighi degli esercenti, le modalità e durata di utilizzo in eventuale concessione
2. Per le attività di cui al comma 1, occorre la autorizzazione dell'Ente Parco, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) conformità alle indicazioni del Disciplinare;
 - b) elencazione delle attività;
 - c) descrizione delle strutture nelle quali essa si intende esercitare;
 - d) predisposizione del piano di smaltimento degli eventuali rifiuti e cascami di lavorazione conforme alle leggi vigenti.

Art. 52 Attività di servizio

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione del piano del parco, le attività di servizio sono consentite nelle unità urbane conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano.
2. Si intendono per attività di servizio quelle connesse agli scopi istituzionali del Parco, quali:

- a) uffici, magazzini ed accessori di proprietà dell'Ente Parco o comunque da questo gestiti per i propri fini;
 - b) centri di accoglienza e informazione a cura dell'Ente Parco;
 - c) strutture a disposizione del solo Ente Parco per servizi vari, ricerca, monitoraggio;
 - d) strutture per la sorveglianza.
3. Nelle altre aree al di fuori delle unità urbane, sono consentite attività di servizio solo se espressamente autorizzate dall'Ente Parco.
4. Le attività di servizio possono essere espletate direttamente dall'Ente Parco o affidate a terzi.
5. Le attività di cui al comma 2 sono definite in appositi Disciplinari, emanati dal Consiglio Direttivo del Parco, periodicamente aggiornati, in cui si definiscono le tipologie e i requisiti dei servizi e, nel caso di affidamento a terzi del servizio, i requisiti, gli obblighi degli esercenti, le modalità, la durata e le condizioni, alle quali vengono rilasciate le relative concessioni.

Art. 53 Attività funzionali al soggiorno e alla circolazione del pubblico

1. Le imprese che intendano svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico avanzano all'Ente Parco richiesta di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
- a) ragione sociale dell'impresa;
 - b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili;
 - c) descrizione delle attività svolte;
 - d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate;
 - e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
 - f) dimostrazione che la attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente.
2. Nel caso in cui l'esercizio della attività dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa sarà responsabile per il danno procurato e sarà sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.
3. Le attività di cui al comma 1 sono definite in appositi Disciplinari, emanati dal Consiglio Direttivo del Parco, periodicamente aggiornati, in cui se ne definiscono tipologie e requisiti e, nel caso di affidamento a terzi, i requisiti, gli obblighi degli esercenti, le modalità, la durata e le condizioni, alle quali vengono rilasciate le relative concessioni.

Art. 54 Attività agro-zootecniche

1. Le attività agro-zootecniche sono consentite nelle aree all'uopo stabilite nel Piano del Parco in porzioni limitate delle unità di paesaggio e nelle unità urbane conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano e dai relativi modelli di gestione. in particolare, nelle zone di connessione si applica la disciplina prevista per le zone agricole di cui al Piano di Valorizzazione e conservazione della Bonifica della Nurra algherese
2. All'interno dei confini del parco, nelle aree all'uopo destinate, è incentivata la coltivazione con metodo biologico o ecocompatibile;
3. E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci di sintesi e tutto ciò che non è ammesso nella agricoltura biologica.
4. L'introduzione di terra vegetale è vietata salvo autorizzazione dell'Ente Parco. E' ammesso l'uso di ammendanti o correttivi della struttura del terreno di origine organica-biologica.

Art. 55 Attività sportive, ricreative ed educative

1. Le attività sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, conformemente agli indirizzi contenuti nel Piano e, particolarmente, nelle zone di cui alle lettere b), c) e d) , comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
2. Sono in ogni caso vietati:
 - a) l'escursionismo fuori dai sentieri;
 - b) il volo planato;
3. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, può determinare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare attività escursionistiche, sportive o di altro genere.
4. L'Ente Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente sotto i diversi profili geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, culturale e storico, zoologico.
5. L'Ente Parco predispone materiale documentario concernente il territorio del Parco sotto i diversi profili di cui al comma precedente, a disposizione sia presso i punti di informazione sia via rete telematica.

Art. 56 Attività escursionistica

1. L'attività escursionistica è vietata nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ecologico indicate nella carta della classificazione in zone del territorio del Parco. Nel territorio del Parco è consentita l'attività escursionistica a piedi, in bicicletta e a cavallo e le visite guidate.
2. L'attività escursionistica, nelle sue diverse forme, è specificata in apposito Disciplinare emanato dal Consiglio Direttivo del Parco e periodicamente aggiornato e predisposto secondo gli indirizzi di cui al presente articolo.
3. L'attività escursionistica a piedi e in bicicletta può essere svolta unicamente lungo i percorsi appositamente segnalati. L'Ente Parco può disporre la chiusura temporanea di percorsi agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico; l'abbandono del percorso segnalato è consentito solo a chi appositamente autorizzato dall'Ente Parco.
4. Per esigenze di tutela o di sicurezza, il Parco può vietare l'accesso in determinate zone.
5. Escursioni a cavallo - Le escursioni a cavallo sono ammesse nelle ore diurne nei percorsi definiti dall'Ente Parco. L'escursionismo a cavallo è consentito per gruppi non eccedenti le 5 unità; gruppi più numerosi devono essere suddivisi in comitive non eccedenti tale numero. Al fine di evitare disturbi alla fauna occorre limitare il numero dei percorsi equestri e privilegiare quelli situati alle quote più basse.

6. Escursioni a piedi – Sono ammesse le escursioni singole o in comitiva. Per le escursioni di comitive organizzate, alle quali occorre assegnare un accompagnatore autorizzato dall'Ente Parco, va fatta richiesta di autorizzazione specificando:

a – finalità dell'escursione;

b – Ente o Associazione che organizza l'escursione;

c – numero di partecipanti;

d – eventuale designazione di un proprio accompagnatore

e – giornata ed orari dell'escursione;

f – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

Per le escursioni singole per le quali non sia previsto l'accompagnamento di una guida è necessario depositare un documento di identità presso i centri visita ed indicare i percorsi prescelti.

7. Escursioni in bicicletta - Le escursioni in bicicletta sono ammesse, nelle ore diurne, nei percorsi indicati dall'Ente Parco.

8. Per le attività escursionistiche l'Ente Parco effettua un monitoraggio mensile se esso dovesse evidenziare impatti negativi, l'Ente Parco sospenderà per determinati periodi l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero degli ecosistemi.

Art. 57 Riprese foto-video-cinematografiche

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie, nel territorio del Parco e aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco, sono regolamentate in apposito Disciplinare emanato dal Consiglio Direttivo del Parco, periodicamente aggiornato, e predisposto secondo gli indirizzi di cui al presente articolo.

2. Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente il presente Regolamento, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale. E' fatto assoluto divieto, all'esterno, dell'uso di illuminazione artificiale, sia lampo che luce continua.

3. Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo, effettuate ai soli fini personali e dilettantistici.

4. A seguito di rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco, sono libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca e, se svolte nell'ambito di studi ed attività di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Parco.

5. Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, e sono subordinate al pagamento del diritto determinato dal Consiglio Direttivo. Il diritto, così determinato, è comprensivo dell'assistenza fornita dal personale dell'Ente Parco durante l'effettuazione delle riprese.

6. Chiunque effettui riprese autorizzate, è tenuto a consegnare all'Ente Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato. Sono fatte salve le norme sui diritti d'autore, qualora tale materiale venga utilizzato dall'Ente per fini commerciali.

7. L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di apposita istanza scritta alla Direzione del Parco. L'istanza deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere le riprese.

8. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 58 Attività di ricerca scientifica

1. L'attività di studio e ricerca scientifica, sulle componenti ecologiche e antropiche in tutto il territorio del Parco, comprese le aree di rilevante interesse naturalistico di cui alla lettera a) comma 4 dell'articolo 5 del presente regolamento, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco,

tramite convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza - Università, Enti di ricerca o altri - registrati nella Anagrafe nazionale della ricerca. L'attività potrà svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) denominazione dell'Ente o dell'Associazione e relativo codice di registrazione nella Anagrafe nazionale della ricerca;
- b) responsabile scientifico e collaboratori coinvolti;
- c) oggetto e programma della ricerca, periodo dell'anno in cui essa sarà condotta ed eventuale periodicità della ricerca di campo;
- d) eventuale richiesta di utilizzo delle attrezzature dell'Ente Parco, con l'impegno a restituirli al termine della ricerca nello stato in cui si trovavano inizialmente e a risarcire eventuali danni;
- e) aree del Parco interessate alle indagini;
- f) prelievi di materiali viventi e non viventi necessari alla ricerca;
- g) descrizione delle modalità con le quali si intendono attuare le ricerche, con particolare riguardo a impiego di eventuali attrezzature o metodologie e alle misure che verranno adottate al fine di evitare danni all'ambiente;
- h) nominativi delle persone a supporto della ricerca con indicazione degli automezzi eventualmente necessari;
- i) esiti previsti della ricerca e obbligo di consegnare all'Ente Parco la relazione finale descrittiva dell'attività svolta, unitamente a copia dei suddetti esiti. Nella pubblicazione dei risultati della ricerca dovrà, comunque, essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco.

3. Per l'attività di cui al comma 1, l'Ente Parco potrà indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo della ricerca.

4. Con riferimento alla pubblicazione di cui al comma 2 i), l'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare, a proprie spese, il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

5. Sulla base di accordi specifici verranno stabilite le modalità con cui devono essere cedute all'Ente Parco parti del materiale scientifico raccolto - ad esempio allestendo campioni, esemplari, piccole collezioni didattiche e dimostrative - e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca, che verranno comunque utilizzate dall'Ente, con menzione dell'autore, per fini interni e/o di documentazione e divulgazione.

6. Gli aspetti di dettaglio che regolano le ricerche scientifiche sono definiti in apposito Disciplinare emanato dal Consiglio Direttivo del Parco, periodicamente aggiornato.

Art. 59 Interventi di occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio l'Ente Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente.

2. Sotto il controllo degli organi del Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, l'Ente Parco si avvale delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Art. 60 Marchio e simbolo del Parco

1. Ai sensi della legge n. 394/91, articolo 14, comma 4, l'Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua., sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio emblema, nonché attraverso la creazione di un marchio di qualità.

2. L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio di qualità a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il simbolo del Parco Regionale di Porto Conte può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

3. Il marchio di qualità può essere concesso attraverso la stipula di appositi disciplinari di produzione con le associazioni di categoria e/o gruppi di imprese. In essi verranno previsti la forma grafica del marchio, le caratteristiche dei prodotti o servizi, la vigilanza e i controlli.

Art. 61 Utilizzo del marchio e del simbolo del Parco

1. Chiunque intenda utilizzare il simbolo nel proprio materiale promozionale, dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente, essere in regola con le leggi ed i regolamenti del Parco e con tutte le norme previste dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socioculturali.
2. Chiunque intenda utilizzare il simbolo e il marchio, dovrà svolgere attività che favoriscano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente in generale. L'utilizzatore del marchio dovrà cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del simbolo e del marchio del Parco comporterà l'inserimento nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco.
4. I soggetti che verranno autorizzati ad utilizzare il simbolo dovranno corrispondere all'Ente un contributo finanziario annuo da stabilire con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco, in base alle caratteristiche dell'azienda, alla categoria e alle dimensioni delle iniziative proposte. Il contributo potrà essere ridotto dall'Ente per le attività operanti localmente per favorire l'occupazione. Le stesse condizioni potranno essere stabilite per attività di carattere culturale, didattico, educativo e formativo. Per le manifestazioni di carattere promozionale e culturale, l'uso del simbolo può essere concesso a titolo gratuito per il periodo di svolgimento della manifestazione, dietro autorizzazione dell'Ente.
5. Coloro che esercitano attività in zone non comprese nel territorio del Parco, potranno richiedere l'uso del simbolo e del marchio che verrà concesso, in via eccezionale, per progetti di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali del Parco e alle caratteristiche del soggetto richiedente.
6. L'Ente Parco potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per il simbolo e del marchio. In caso di inosservanza delle clausole del presente Regolamento e degli atti allegati o successivi di determinazione dei titoli di assegnazione, di quelle stabilite negli appositi contratti o per attività palesemente contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori culturali e/o ambientali.
7. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio è disciplinata dalla legislazione vigente, per quanto non previsto dal presente Regolamento e si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.

Allegato I: Classificazione delle grotte ai fini della fruizione

N°	Nome	Classificazione
0003	VERDE GROTTA	grotta turistica
0065	NETTUNO GROTTA DI	grotta turistica
0071	PALOMBI GROTTA DEI	grotta turistica
0171	RICAMI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0172	GABBIANI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0173	PICINELLI GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0174	DRAGUNARA INGHIOTTITOIO DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0175	CULOMBS GROTTA DES	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0211	PUNTA GIGLIO DASTERRU DI	grotta di interesse speleologico-escursionistico
0334	BROCCHIE ROTTE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0581	ANGIONI POZZO DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0582	VEMODO POZZO	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0617	QUERCIA POZZO DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0866	API POZZO DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0867	CAMPANA POZZO DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0868	BARBAGIANNI POZZO DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0869	PUNTA DI CALA COCUZZA GROTTA DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

0871	PIRTO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0884	ANGELO GROTTA DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0885	PEAZ GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0886	MEDUSA GROTTA DELLA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
0887	LAGO ABISSALE GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0888	ASTREA GROTTA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
0889	SEI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0890	GECO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0891	PUNTA GIGLIO GROTTONE DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0892	CENGIONE GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0893	GRANCHIO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0894	FARAONE GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0895	TRAINO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0896	ANCORA GROTTA DELL'	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
0930	NEREO GROTTA DI	grotta di interesse speleologico-escursionistico
0932	FALCO GROTTA DI	grotta di interesse speleologico-escursionistico
0935	CONCREZIONI SOMMERSE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0943	CINGHIALE GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0944	PUNTA GIGLIO POZZO DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0945	PALMIZI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0946	PUNTA VESCOVO GROTTONE DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0947	VENTOSO DI CAPO BOCATO POZZO	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0948	FICO POZZO DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0949	LENTISCHIO POZZO DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
0973	CIPREA GROTTA	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
1348	CONCHIGLIE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1366	ABBEVERATOIO POZZO DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

		speleologi
1385	PENYA GRUTA N.1 DE LA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1386	DOBLE POU	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1389	BUF GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1390	MALREPOS GRUTA DE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1391	GALIOT GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
1571	INDIANA JONES VORAGINE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1573	UMMAGUMMA GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1574	MONTE VACCARGIU VORAGINE DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1576	PULCIOTTI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
1579	ALGHE GROTTA DELLE	grotta di interesse speleologico-escursionistico
1580	SORELL GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2118	MONTE DOGLIA INGHIOTTITOIO DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2119	ARCO POZZO DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2120	ZANZARACCE POZZO DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2121	UCCELLINI POZZO DEGLI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2122	ANFORA GROTTA DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2123	MONTE MURONE POZZETTO DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2289	BARINALDO GROTTA N.1 DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2291	MONTE TIMIDONE POZZO DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2293	MARMOTTA POZZO DELLA	Grotta non fruibile
2305	CALA DELLA BARCA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2491	CALA INFERNO INGHIOTTITOIO DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2544	CALA CALCINA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2548	MAIALERTE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2555	SMERA' GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

2556	ORCHID GROTTA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2557	SAVO' GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2558	RODAMA GROTTA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2559	BIFI GROTTA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2560	ZETA GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2561	ZINZULA GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2562	PERLINE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2563	TRIS GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2564	CALA COCUZZA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2565	ZAMPOGNA GROTTA DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2566	FRARA POZZO DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2567	BOMBOLA GROTTA DELLA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2568	TESCHIO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2569	PESCATORE GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2570	CETACEO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2571	POMI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2572	MOSKERINI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2573	FLUORENZIA GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2574	FORNO GROTTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2575	CORMORANI GROTTA DEI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2576	NESEA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2577	ARCHETTO GROTTA DELL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2578	DAMAAN GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2655	MARISTELLA GROTTA DI	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
2661	LA PIANA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2662	FIPOQU POZZO	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

2663	FERTILIA GROTTA DI	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2691	QUESSA GRUTA DE LA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2692	CRABAS POU DE LAS	Grotta non fruibile
2693	GRAFI GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2694	CABIROL POU DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2695	GORGOENA GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2696	PUNTA CARONE GROTTA	Grotta non fruibile
2697	MALREPOS PROMONTORIO GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2707	POU GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2708	FANTASMAS GRUTA DELS	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2722	MARTELL GRUTA DE LU	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2723	CARAGOL POU DE LU	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2724	DONADEMURU GRUTA DE LA	Grotta non fruibile
2725	EMBUT GRUTA DE L'	Grotta non fruibile
2740	TERRAZZE GROTTA DELLE	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2746	ANTENNAS GRUTA DE LAS	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2747	GALATEA GRUTA	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
2748	LLIEONS 1 GRUTA DELS	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2749	LLEONS 2 GRUTA DELS	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2750	TUNNEL GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2751	LLIRI GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2752	ANGUSTA GRUTA	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
2960	PAYER POU	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2961	PAYER GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2962	THOROGOBIUS GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2988	GALVANO GRUTA DE	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2989	NOVA COVA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2990	CALGUDA GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2991	PRESSA GRUTA DE LA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2992	PORXU GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2993	APOSENTO GRUTA DE L'	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2994	AFACTURADORA GRUTA DE L'	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2995	BAIXA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
2996	BISBE GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
2997	JOC GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

		speleologi
3042	ANELL GRUTA DE L'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3043	CORDONERA GRUTA DE LA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3044	MIRALL GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3045	CABIROL GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3046	DEVALLADA POU DE LA	Grotta non fruibile
3052	CIGALAS GRUTA DE LAS	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3053	MANGILLA GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3054	ESTERJU GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3055	MATIMINI GRUTA DE LU	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3086	ATZUR TUNNEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3087	CASAROTTO GROTTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3088	CLAU GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3089	NESSIE GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3090	TETI GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3091	BOIRA GRUTA DE LA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3092	PISANU ANTONIO G. M. GRUTA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3093	LLUMERA GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3094	LLUMERA 2 GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3095	LLUMERA 3 GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3096	ESTOQUETJADA GRUTA DEL'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3097	GARBELL GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3098	CHELON GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3099	CHELON 2 GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3100	FONYA SIFO'	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3101	CABIROL 2 GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3102	CABIROL 3 GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3103	CABIROL 4 GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3104	MIG GRUTA DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

3105	VIOLA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3106	CAMPSANT GRUTA DEL	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3107	TELEIA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3108	TELEIA 2 GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3109	TELEIA 3 GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3114	CURAL GRUTA DEL	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
3115	CURAL TUNNEL DEL	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
3116	CREOLA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3117	MADONNINA GRUTA DE LA	grotta di interesse speleologico-escursionistico
3118	CUCUTZA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3119	BEGUDA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3120	MADRASTA GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3121	VERMELL RESSORGIMENT DEL	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3122	SIDARU GRUTA DE LO	grotta non fruibile, chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela
3123	GEMEL.LA 1 GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi
3124	GEMEL.LA 2 GRUTA	grotta di esclusivo interesse speleologico, fruibile ai soli speleologi

Tavola 3.3 – Carta della classificazione in zone del territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte



